



COMUNE DI PRADAMANO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 dell'11.03.1995

Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 09.02.1996

Modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 25.02.1998

Modificato con deliberazione consiliare n. 76 del 20.12.1999

Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 07.04.2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 03.11.2000

SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1	Istituzione della tassa	Pag. 4
Art. 2	Oggetto e campo di applicazione del regolamento	Pag. 4
Art. 3	Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	Pag. 4
Art. 4	Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	Pag. 5
Art. 5	Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	Pag. 5
Art. 6	Presupposto della tassa	Pag. 5
Art. 7	Gettito complessivo della tassa annuale	Pag. 6
Art. 8	Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione	Pag. 6
Art. 9	Modalità di applicazione della tassa	Pag. 7
Art. 10	Locali ed aree tassabili	Pag. 8
Art. 11	Locali ed aree non tassabili	Pag. 9
Art. 12	Tariffe per particolari condizioni d'uso	Pag. 10
Art. 13	Riduzioni tariffarie	Pag. 10
Art. 14	Esenzioni	Pag. 11
Art. 15	Agevolazioni speciali	Pag. 12
Art. 16	Detassazione	Pag. 12

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 17	Definizioni	Pag. 13
Art. 18	Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività	Pag. 14
Art. 19	Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza	Pag. 15
Art. 20	Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza	Pag. 15
Art. 21	Classi di contribuenza	Pag. 16

CAPO III

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 22 Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 17
--	---------

CAPO IV

DENUNCIE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 Denunce	Pag. 18
Art. 24 Obblighi del gestore del servizio	Pag. 19
Art. 25 Decorrenza della tassa	Pag. 19
Art. 26 Sgravio o rimborso del tributo	Pag. 20
Art. 27 Mezzi di controllo	Pag. 20
Art. 28 Riscossione	Pag. 20
Art. 29 Sanzioni	Pag. 21
Art. 30 Lotta all'evasione	Pag. 21

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Abrogazioni	Pag. 22
Art. 32 Norme di rinvio	Pag. 22

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto nell'ambito del territorio comunale, è istituita la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

2. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 delle D.Lgs. 507/1993.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità di applicazione del tributo;
- la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 3

Servizio smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915 ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. n° 507/1993, nonché ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D. Lgs. N. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

2. A detto regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza, capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 4

Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta dal Consorzio A & T 2000 nell'ambito del capoluogo, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e la modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.lgs n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. La tassa è altresì dovuta da coloro che occupano o conducono in via esclusiva parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, mentre restano a capo dei singoli occupanti o conduttori gli obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le unità immobiliari locatate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario ovvero dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione.

5. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 6

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per:

- la natura o l'assetto delle superfici (ad esempio: luoghi impraticabili o in abbandono);
- l'impossibilità di utilizzazione immediata (ad esempio: alloggi non allacciati ai servizi in rete (energia elettrica, acquedotto, gas metano) o non arredati, ovvero superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo);

qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e facilmente riscontrabili mediante accertamenti di cui all'art. 28 del presente regolamento.

3. Nella determinazione della superficie soggetta a tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, pericolosi e non, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono soggette alla tassa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale di ricevimento, sale riunioni e le superfici di attività che producono rifiuti assimilati agli urbani.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n° 507/93, non può superare il costo dell'esercizio nè essere inferiore al 50% dello stesso.

2. Le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio sono determinate all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa.

3. Dal costo del servizio di nettezza urbana va dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 8

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.

3. La superficie soggetta a tassa è misurata per locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di smaltimento dei rifiuti.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono comunque tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- in misura pari al 95% se la suddetta distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 300 metri;
- in misura pari al 85% se la suddetta distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 600 metri e fino a 1000 metri;
- in misura pari al 60% se la suddetta distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 1000 metri;

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributi comunale, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi diffida, il tributo è ridotto nella seguente misura del 60% nel caso rispettata la frequenza di raccolta stabilita.

4. Le riduzioni sopra specificate, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

6. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria e il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 10

Locali ed aree tassabili

1. Sono soggette a tassa tutti i vani comunque denominati, ad eccezione di quelli di cui all'art. 31 del presente Regolamento, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi soggetti a tassa, in via esemplificativa, le seguenti superfici:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.);
- tutti i vani principali ed accessori degli studi professionali (legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, ecc.), di laboratori di artigiani e comunque ad attività di altri lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori degli esercizi pubblici quali alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, nonché delle pasticcerie, negozi e locali a disposizione di aziende commerciali, edicole, chioschi, stabili e/o posteggi ai mercati coperti;
- tutti i vani principali ed accessori dei circoli da ballo o divertimento, delle sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, delle Aziende per i servizi sanitari (escluse le superfici che danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al 3° comma, art. 7, del D.lgs 22/97 e successive modifiche), delle stazioni delle Ferrovie dello Stato, ecc.;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata al servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree coperte, scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi (chioschi, servizi igienici, atrio, deposito attrezzature, ecc.) e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area coperta, scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o agli enti pubblici territoriali, se adibite agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- tutti i vani principali accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, e di servizi, ove si producono rifiuti urbani (uffici, sale di attesa, depositi, magazzini, aree di vendita, ecc.).

3. Per eventuali situazioni non contemplate nel presente articolo, si utilizzano i criteri di analogia.

Art. 11

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione a quanto previsto all'art. 26, comma 3, del presente Regolamento, si considerano non soggetti a tassa, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i balconi, le terrazze e simili, le scale e sottoscale;
- b) aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite ad attività sportiva;
- d) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola,

presenza umana; luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;

- soffitte , ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza media inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale comunque non sia possibile la permanenza o che non siano di facile accesso;
 - unità immobiliari chiuse e disabitate e prive di arredamento, suppellettili e utenze (gas, acqua, energia elettrica);
 - tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, degli enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva e ricreativa, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non applicabilità della tariffa è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - i locali e fabbricati ad uso agricolo di servizio ai fondi rustici, diversi da quelli destinati ad abitazione;
- e) le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni;
- f) depositi di materiale in disuso, locali ed accessori dismessi dall'uso agricolo e non utilizzati.

2. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 12

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta di un importo pari al 30% per:

- a) le abitazioni con un unico occupante nel caso in cui la superficie dei locali sia superiore a 200 mq.;
- b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) gli utenti che, versando nelle circostanze previste dalla fattispecie precedente, siano residenti e dimoranti in località fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno;
- d) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione,

con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. n.507/1993.

Art. 13 **Riduzioni tariffarie**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) DEL 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- b) DEL 25% a favore delle attività che danno luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e della produzione ponderale complessiva;
- c) DEL 30% nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva;
- d) DEL 15% nel caso in cui il produttore di rifiuti, titolare di una posizione T.A.R.S.U. per utenza domestica, abbia stipulato contratto di comodato gratuito con il comune di Pradamano per la concessione di composter.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni specificate alle lettere a), b) e c), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono concesse su domanda debitamente documentata degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Per le utenze non domestiche, i produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto privato che effettua l'attività di recupero o raccolta dei rifiuti stessi di averli di averli avviati al recupero o allo smaltimento, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

5. Per le utenze di cui al punto d) l'inutilizzo o l'utilizzo improprio de composter accertato con i mezzi di cui all'art. 28 del presente regolamento e come previsto nel contratto individuale dio comodato gratuito, autorizza il responsabile

dell'Ufficio Tributi alla sospensione del beneficio della riduzione per l'anno in corso nel quale esso viene accertato.

Art. 14 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti dalle vigenti norme legislative, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali:

- a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) le superfici e le parti di esse dove si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi e non, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 12.

Art. 15 Agevolazioni speciali

1. Sono esenti totalmente dalla tassa:

- a) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge a carico, pure in età superiore a 65 anni, o con altri familiari a carico, quando nessun componente del nucleo familiare possieda fabbricati produttivi di reddito al di fuori dell'abitazione principale. Il reddito non deve superare l'importo netto annuo della pensione minima INPS nel caso di unico occupante, aumentato dell'intero importo annuo della pensione sociale INPS per l'eventuale altro occupante oltre il primo. Per nucleo familiare si intende l'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto dell'esenzione.
- b) Il reddito di riferimento sarà quello dell'anno precedente alla domanda. Nel caso non fosse ancora disponibile la dichiarazione reddituale di tale anno, il richiedente produrrà autocertificazione con impegno a produrre la documentazione necessaria non appena possibile. Nel limite di reddito non si tiene conto delle indennità di accompagnamento corrisposte agli invalidi, sordi e ciechi civili dal Ministero dell'Interno.
- c) le abitazioni utilizzate da persone in condizioni socio-economiche disagiate attestate dal Settore Servizi Sociali al di fuori dei casi previsti dal punto a);

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi

tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Si applicano le disposizioni previste al Comma 2 dell'Art. 12.

3. Sono inoltre esenti dalla tassa i plessi scolastici pubblici e la Scuola Materna privata di Lovaria.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di risorse diverse e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 16 Detassazione

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della superficie di lavorazione industriale e di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti tossici e nocivi, ai quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Per le attività ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

Attività	% di riduzione superficie
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%
- laboratori fotografici, eliografie	5%
- autoriparatori, elettrauto	10%
- autocarrozzerie	5%
- distributori di carburante	10%
- gabinetti dentistici e laboratori odontotecnici	5%
- autolavaggi, autorimesse	5%
- tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	5%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 17 Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree assoggettati alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

K Coefficiente di qualità

Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,75 e 1,25 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tener conto anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) proprio delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza.

Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente K si tiene conto, per ciascuna classe di contribuenza, del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento (raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.

CPS Coefficiente di produttività specifica

Definisce la producibilità media di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili propria delle singole attività o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti.

Viene espresso in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente producibili e la superficie dei locali ed aree in cui si formano i rifiuti (Kg/Mq Anno).

Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.

CPSM Coefficiente medio di produttività specifica

E' definito dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati totali annualmente consegnati al servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli (Kg / Mq Anno).

IPS Indice di produttività specifica

E' definito dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPS di un determinato tipo di utilizzazione (attività e/o gruppi di utilizzazione) ed il coefficiente medio di produttività specifica CPSM.

C Costo convenzionale del servizio

E' definito dal prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n° 507/1993 ed il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che definisce il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto della tassa R.S.U.

TM Tariffa media convenzionale

E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (ST) dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

Art. 18

Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività

1. I coefficienti di produttività specifica definiti al precedente Art. 15 vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento, campagne da eseguirsi con frequenza almeno biennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti nei modi di cui al comma precedente, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e caratterizzazione del sistema insediativo, nonché dello sviluppo socio economico;
- quelli desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

Art. 19

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria viene effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza individuate sarà caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn), costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici delle singole attività e/o gruppi di attività sulla superficie totale iscritta a ruolo per la classe in questione, dei coefficienti di produttività delle attività raggruppate nella classe medesima;

- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn), dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPSn ed il coefficiente medio di produttività specifica CPSM,
- da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

Art. 20

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L/Mq, per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula:

$$\mathbf{T_n = K_n \times IP_{Sn} \times TM}$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale TM sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nel ruolo;
- rideterminazione periodica, con frequenza almeno biennale dei coefficienti ed indici di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti con le modalità di cui al precedente art. 17, con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi di contribuenza,
- revisione occasionale dei coefficienti di qualità da effettuarsi quando si introducano innovazioni nel ciclo di smaltimento od in seguito ad approfondimenti delle analisi, eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

Art. 21

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. n° 507/1993, classificazione da attuarsi sulla base dei criteri esposti al presente CAPO II, si applicano le sottoelencate classi:

Classificazione dei locali ed aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti categorie di utenza:

CATEGORIA 1

Locali ad uso abitazione e loro dipendenze.

CATEGORIA 2

Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

CATEGORIA 3

Locali destinati ad uso magazzino di deposito e custodia; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

CATEGORIA 4

Locali destinati: al commercio di alimentari in genere (ad esempio: ortofrutta, pescherie, macellerie, alimentari, ecc.), a fiorerie, gelaterie, pubblici esercizi (quali ad esempio bar, trattorie, ristoranti osterie, alberghi, chioschi, tavole calde e fredde, paninoteche e ogni altro locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande), mense aziendali, banchi di vendita all'aperto di alimentari compresi i mercati; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

CATEGORIA 5

Locali destinati a uso discoteche, sale da ballo, ludoteche e salagiochi; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

CATEGORIA 6

Locali destinati ad uso esercizi commerciali non altrove specificati, abbigliamento valigie, calzature, profumerie, mercerie, edicole, cartolerie, oreficerie, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati, ecc.; aree scoperte aventi la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

CATEGORIA 7

Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, etc anche all'aperto, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori, ove possono prodursi rifiuti.

CATEGORIA 8

Locali destinati ad autorimesse, autostazioni, distributori di carburante, autolavaggi, parucchieri, barbieri, lavanderie, tintorie, laboratori fotografici, eliografie, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani non altrove classificati, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti tossici o nocivi; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

CATEGORIA 9

Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura, istituti scolastici privati; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 22

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, senza alcuna riduzione.

4. In mancanza della corrispondente categoria di uso nella classificazione di cui all'art. 19 del presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art 50 del D.Lgs. n° 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

6. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

CAPO IV

DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23

Denunce

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs n° 507/1993 sono tenuti a presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili;

2. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune di Pradamano e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine di 60 (sessanta) giorni nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- il codice fiscale,
- i dati identificativi degli occupanti l'alloggio,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio occupazione o conduzione.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio occupazione o conduzione.

6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 24

Obblighi del gestore dei servizi comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà, di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (Amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, Gestore o Amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.

2. Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi purchè non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Art. 25

Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n° 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. Le variazioni di occupazione, conduzione o modifica attività, verranno aggiornate con validità dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione;

4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata, a seguito di regolare denuncia di variazione, dà diritto all'abbuono a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

5. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3 del D.Lgs. n° 507/1993.

6. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

7. Per la parte dell'anno in cui si verifica la cessazione, l'utente deve comunque effettuare il pagamento della tassa.

Art. 26

Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla tardiva di cui al comma 5 dell'articolo precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricezione del bollettino di pagamento, comprovata dalla data del timbro postale.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo dovuto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi dovuti in base alla vigente normativa a decorrere dalla domanda di rimborso

Art. 27

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n° 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.Lgs.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertanti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 28

Riscossione

1. La riscossione della tariffa sarà a cura del Comune di Pradamano a partire dall'annualità 2000.

2. Le riscossioni avverranno tramite due rate semestrali. Gli importi dovuti per la tassa e relative addizionali, accessori e sanzioni, sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti fatti, e comunicati agli utenti tramite l'invio di apposita bolletta e devono essere versati direttamente su apposito conto corrente postale alle seguenti scadenze:

- entro il 30 aprile dell'anno di emissione la prima rata;
- entro il 30 ottobre dell'anno di emissione la seconda rata;
- in caso di versamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata
- in caso di tardivo ricezione della bolletta, per causa non imputabile al contribuente il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di arrivo comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale di arrivo.

3. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

4. Su istanza dell'utente il Responsabile dell'Ufficio Tributi (se la riscossione sarà in capo al Comune) può concedere, per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tariffario se comprensivo di importi arretrati, in caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione.

5. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi dovuti in base alla vigente normativa.

6. Per l'obbligo della riscossione sia volontaria che coattiva della tassa il Comune provvede tramite riscossione diretta.

7. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, lo strumento previsto al riguardo è l'ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio Decreto 639/1910 in tutti gli altri casi.

Art. 29 **Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione - per i casi di omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario - per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 507/1993, così come modificato dall'art. 12 comma d) del D. Lgs. 473/97.

2. Per i ritardari, insufficienti od omessi versamenti si applicano la sanzione in materia di riscossione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.

Art. 30 **Lotta all'evasione**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli Uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) UFFICIO TRIBUTI

Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 23 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposite cartelle dei contribuenti che saranno tenute in ordine alfabetico in un apposito schedario.

b) UFFICIO TECNICO – UFFICIO POLIZIA COMUNALE – UFFICIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Dovranno assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione attraverso la trasmissione all'ufficio stesso di tutte le informazioni in loro possesso che possano avere rilevanza dal punto di vista della tassa, evadere prontamente le richieste di informazioni, da acquisire anche attraverso sopralluoghi, dei quali si redigerà apposito verbale la cui copia sarà conservata nella cartella del contribuente.

L'ufficio tecnico dovrà trasmettere tutte le abitabilità ed usabilità riguardanti entità immobiliari nuove o modifiche delle stesse con l'indicazione della superficie soggetta a tassa ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

L'Ufficio Licenze ed Autorizzazioni dovrà informare l'Ufficio tributi in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

c) UFFICIO ANAGRAFE

Dovrà assicurare con cadenza mensile tutti i movimenti della popolazione influenti ai fini della tassa.

2. Il funzionario responsabile dovrà costantemente informare la Giunta Comunale di eventuali problemi in ordine alla lotta all'evasione e sulle necessità dell'ufficio tributi in merito ai mezzi ed alle strutture per un'efficace gestione della tassa e dell'azione di recupero.

3. L'ufficio tributi dovrà assicurare l'assistenza agli utenti.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dal 1° gennaio 2000.

2. L'accertamento e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale ha effetto la loro abolizione continuano ad essere effettuati dal Comune.

Art. 32 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge in materia.